



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

IL GIUDICE D'APPELLO

Prof. _____, in qualità di f.f.

nella causa civile d'appello n. 2/2018-VG, decidendo sull'istanza presentata in data 27 dicembre 2018 dalla procura di _____, con sede in Lugano, con la quale si chiede a questo giudice: a) preliminarmente, di autorizzare la proposizione dell'impugnazione avverso l'ordinanza emessa il 12 novembre 2018, depositata il 13 novembre 2018, nell'ambito della causa 2/2018-VG; b) per l'effetto, rimettere il gravame al Presidente della Corte per il trust e i rapporti fiduciari perché lo devolva al collegio competente, ai sensi dell'art. 12 co. 4 d.d. 30 settembre 2013, n.128;

premesse

- che l'istanza di cui in epigrafe è stata presentata a norma dell'art. 11 comma 3 e dell'art. 12 comma 3 del d.d. 128/2013, a seguito del provvedimento in data 11 dicembre 2018 con il quale il Presidente della Corte ha negato l'autorizzazione a proporre appello a norma dell'art. 11 comma 2 del medesimo d.d.;

- che il menzionato art. 11 comma 3 stabilisce che «in caso di rigetto di autorizzazione all'appello, la parte ricorrente, nei successivi quattordici giorni dal diniego del Presidente, può chiedere al Giudice d'Appello che ammetta comunque l'impugnazione»;

- che la norma assegna chiaramente al Giudice d'Appello il compito di rivalutare *ex novo* la sussistenza dei presupposti per la concessione dell'autorizzazione a impugnare (coincidenti con la «incertezza delle questioni giuridiche decise» o con la loro «importanza in via generale»), senza attribuirgli il potere di decretare l'annullamento del provvedimento presidenziale di diniego per asseriti vizi di natura procedurale, con restituzione degli atti al Presidente per una nuova decisione;

- che risulta pertanto superfluo chiedersi se il Presidente, come sostiene la procura di _____ (§ 3), avrebbe dovuto astenersi dal decidere sull'istanza ex art. 11 comma 2 per avere già deciso in prima persona sul ricorso;



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

- che, in ogni caso, contrariamente a quanto ritenuto dall'istante (§ 3.4), non sembra potersi sostenere che sia stato violato il disposto dell'art. 10 comma 2, L. qualif. 30 ottobre 2003, n. 145 – applicabile ai riti innanzi alla Corte per il trust *ex art. 6* comma 1 L. 26 gennaio 2012, n. 1 –, ai sensi del quale «il Magistrato è obbligato ad astenersi nel caso in cui abbia reso consigli, pareri oppure abbia indebitamente manifestato il proprio convincimento sui fatti oggetto del processo nonché per altri conflitti di interesse», dal momento che tale previsione normativa non attiene a casi di (pretesa) incompatibilità del giudice per atti precedentemente compiuti nel corso del medesimo procedimento;

- che, nel caso di specie, la legge, nell'attribuire in ogni caso al Presidente la competenza ad autorizzare l'appello (nonché il reclamo contro i provvedimenti di volontaria giurisdizione nell'ipotesi regolata dall'art. 12 comma 3 D.D. 128/2013), non prevede alcuna incompatibilità endoprocessuale, secondo un modello che si direbbe, del resto, conforme alla logica del *leave to appeal*;

considerato

- che a sostegno della propria richiesta l'istante deduce la carenza di potere della Corte nel rilevare *ex officio* il proprio difetto di giurisdizione (risultante dalla clausola di elezione della giurisdizione esclusiva del Foro di Lugano contenuta nell'art. 9 dell'atto istitutivo del trust), adducendo la decisiva rilevanza che assumerebbero, nella fattispecie, l'assenso tacito alla giurisdizione manifestato dal Curatore speciale e l'assenso espresso manifestato dai beneficiari maggiorenni e capaci, nonché la pretesa inapplicabilità, in questo caso, del principio *privatorum consensus iudicem non facit*;

- che l'ordinanza del 12 novembre 2018, come si fa rilevare nel provvedimento presidenziale di diniego dell'autorizzazione ad appellare (§ 4), si era già espressamente ed esaurientemente pronunciata sugli argomenti addotti dal ricorrente, correttamente osservando che i suddetti «appartengono al dominio dei procedimenti contenziosi» – tant'è che «tutte le fonti citate dall'istante riguardano casi con parti attrici e parti convenute» –, mentre «il procedimento deciso dall'ordinanza 12 novembre 2018 vede soltanto una parte ricorrente»;

- che nel provvedimento presidenziale si fa ulteriormente notare (§ 5) come nell'ordinanza del 12 novembre 2018 fosse stata espressamente confutata anche la tesi dell'istante



REPUBBLICA DI SAN MARINO

TRIBUNALE

secondo cui nel procedimento introdotto dal ricorso, benché formalmente di volontaria giurisdizione, si sarebbero dovute applicare le regole dei procedimenti contenziosi;

- che a questi rilievi l'istanza del 27 dicembre 2018 non replica efficacemente, limitandosi il ricorrente (§ 5) a insistere nell'equiparazione, negata in maniera convincente dalla Corte nella sua ordinanza, tra procedimenti che toccano interessi di terzi e procedimenti contenziosi;

- che deve pertanto condividersi, a questo riguardo, la diagnosi di insussistenza del presupposto della «incertezza delle questioni giuridiche decise» formulata dal Presidente nel provvedimento dell'11 dicembre 2018;

- che quanto precede rende superfluo interrogarsi sulla correttezza del rilievo, contenuto nel provvedimento presidenziale (§ 3), secondo cui «né nel corso della discussione in udienza né nella propria memoria l'istante dedusse il difetto di potere della Corte di sollevare d'ufficio la questione di giurisdizione», perdendo il diritto di prospettare tale deduzione in sede di gravame (con conseguente declaratoria di inammissibilità *in parte qua* della richiesta di autorizzazione all'appello: § 7);

- che, in particolare, non occorre domandarsi se sia equiparabile a una formale eccezione di carenza del potere di rilevare *ex officio* il difetto di giurisdizione il rilievo, contenuto nella memoria depositata dalla difesa nel corso del giudizio, secondo cui l'assenso del curatore e dei beneficiari maggiorenni «avrebbe reso intangibile la *prorogatio iurisdictionis* in favore della Corte» (§§ 2.28, 2.29 dell'istanza);

- che, infine, una volta ricondotto (correttamente) il presente procedimento nell'alveo delle procedure di volontaria giurisdizione, non sembra corretto dedurre dal disposto dell'art. 53 comma 1 della legge n. 42 del 2010 l'esistenza di «una competenza generale in ordine all'esercizio della c.d. *inherent jurisdiction*» da parte della Corte per il trust (così invece l'istanza di autorizzazione all'appello, § 6.7), ossia un'«estensione assoluta della giurisdizione» della Corte che «prescinde[rebbe] dalle regole previste dall'art. 5 della medesima legge 42/2010», ivi compreso l'art. 5 comma 2 (*ivi*, § 6.8);

- che, invero, la suddetta previsione normativa, nel definire i «poteri dell'Autorità Giudiziaria» in presenza di ricorsi formulati a norma dell'art. 12 del d.d. 128/2013 – e nell'attribuire alla Corte, più specificamente, «un generale potere giurisdizionale di controllo e supervisione di qualsiasi trust regolato dalla Legge», da esercitare «emettendo i



REPUBBLICA DI SAN MARINO TRIBUNALE

provvedimenti del caso» – deve intendersi esclusivamente nel senso dell'attribuzione alla Corte di poteri decisorio atipici, i quali, tuttavia, non possono che essere esercitati nei confini segnati dalle norme attributive della giurisdizione;

- che il precedente rilievo assorbe le doglianze contenute nei §§ 6.13, 6.14, 6.15 dell'istanza di autorizzazione all'appello;

RIGETTA

l'istanza di cui in epigrafe.

Torino, 25 marzo 2019

Il Giudice d'Appello f.f.
Prof.